



# Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore  
Provincia di Ferrara  
**Sportello Unico Edilizia**

## Spett.li:

**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara**  
[ordine.ferrara@ingpec.eu](mailto:ordine.ferrara@ingpec.eu);

**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna**  
[ordine.ravenna@ingpec.eu](mailto:ordine.ravenna@ingpec.eu);

**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna**  
[ordine.bologna@ingpec.eu](mailto:ordine.bologna@ingpec.eu);

**Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara**  
[oappc.ferrara@archiworldpec.it](mailto:oappc.ferrara@archiworldpec.it);

**Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna**  
[oappc.ravenna@archiworldpec.it](mailto:oappc.ravenna@archiworldpec.it);

**Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna**  
[archibo@legalmail.it](mailto:archibo@legalmail.it);

**Collegio dei Geometri della Provincia di Ferrara**  
[collegio.ferrara@geopec.it](mailto:collegio.ferrara@geopec.it);

**Collegio dei Geometri della Provincia di Ravenna**  
[collegio.ravenna@geopec.it](mailto:collegio.ravenna@geopec.it);

**Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna**  
[collegio.bologna@geopec.it](mailto:collegio.bologna@geopec.it);

**Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna**  
[oger@pec.geologiemiariomagna.it](mailto:oger@pec.geologiemiariomagna.it).

## Oggetto:

**ART. 65, COMMA 7 E ART. 68, COMMA 4TER DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA PER LE AREE COINVOLTE DA EVENTI DI DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL MESE DI MAGGIO 2023 ED INDIVIDUATE DAL PIANO SPECIALE PRELIMINARE REDATTO ED APPROVATO IN CONFORMITÀ ALL'ART. 2, COMMA 3 DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATASI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE N. 22 DEL 13 FEBBRAIO 2024.**

**Si segnala l'adozione del Decreto n. 32/2024 in data 06/05/2024 da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.**

Esso contiene misure temporanee di salvaguardia, di cui all'art. 65 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico nella Regione Emilia-Romagna

nel mese di Maggio 2023 ed individuate nel Piano Speciale Preliminare redatto ed approvato in conformità all'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche n. 22 del 13 Febbraio 2024.

Le disposizioni a cui ci si riferisce sono state temporaneamente assunte in via cautelativa nelle more dell'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) da parte dell'Autorità di Bacino che potrà confermare o meno la disciplina impositiva.

Dette misure sono entrate in vigore, con efficacia immediatamente vincolante, a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po', del Decreto di presa d'atto, pertanto a far data dal **08/05/2024** e resteranno in vigore sino all'approvazione definitiva delle Varianti al Piano di bacino distrettuale e comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di pubblicazione del Decreto di presa d'atto medesimo.

Si sottolinea inoltre che il Piano Speciale Preliminare all'art. 7.1.4.1 stabilisce che:

1) L'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia è costituito dalle aree allagate durante gli eventi di piena di maggio 2023, che sono state delimitate dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione ed il coinvolgimento di tutti gli Enti territoriali;

2) Gli enti territoriali di cui sopra, possono ridefinire, motivatamente e sulla base di adeguata documentazione tecnica, tali perimetrazioni modificando o aggiornando le stesse, con particolare riferimento ad aree interessate dalle esondazioni attualmente non perimetrare nella cartografia o non pienamente rispondenti alle condizioni di allagamento verificatesi a seguito degli eventi alluvionali, notificando tale variazione alla Regione Emilia-Romagna;

3) I medesimi indirizzi si applicano anche nei territori delimitati dalle fasce fluviali dei Piani di Assetto Idrogeologico vigenti di seguito elencati, ad integrazione della disciplina già presente nei citati piani, con prevalenza, caso per caso, della norma più restrittiva:

PSAI (Reno, Idice, Sillaro, Santerno) - Piano stralcio per il bacino del torrente Senio – Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia

Art.15 – Alveo attivo

Art.16 – Aree ad alta probabilità di inondazione

Art.17 - Aree per la realizzazione degli interventi strutturali

Art. 18 – Fasce di pertinenza fluviale

La documentazione ed il testo del Decreto sono consultabili sul sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po al seguente link: <https://www.adbpo.it/alluvione-emilia-romagna-2023-approvato-il-piano-speciale-preliminare-e-le-misure-di-salvaguardia/> e sul sito dell'Unione Valli e Delizie al seguente link <https://www.unionevalliedelizie.fe.it/argomento/edilizia-privata>.

Si riporta in particolare un estratto delle misure di salvaguardia inerenti la pianificazione urbanistica, per le aree sopra individuate, di cui all'art. 7.1.4.2 del Piano Speciale Preliminare:

*Nelle aree oggetto dell'ambito di applicazione, al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato come definito dall'art.32 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 24 del 21 dicembre 2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e s. m. i. sono da escludere i rilasci di titoli abilitativi riguardanti le nuove costruzioni, interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica, ampliamenti fuori sagoma e ogni altro intervento, anche temporaneo che comporti aumento di carico urbanistico, inclusi i cambi di destinazione d'uso anche senza opere edilizie.*

*Ferme restando le condizioni di cui sopra, sul patrimonio edilizio esistente, non oggetto degli interventi di delocalizzazione di cui al successivo punto 7.1.4.3, sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi: la demolizione senza ricostruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione, il restauro, risanamento conservativo, gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità, tra cui gli interventi di adeguamento sismico, realizzabili entro le*

*categorie di intervento di cui ai punti precedenti.*

*Gli interventi sopra richiamati sono ammessi alle seguenti condizioni: che non aumentino il livello di rischio di inondazione nelle aree limitrofe, a monte e a valle, che non comportino un ostacolo al deflusso o una riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, che non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, che in alcun modo pregiudichino la sistemazione idraulica definitiva.*

*Sono ammissibili anche interventi di nuova costruzione, obbligatoriamente subordinati alla presentazione del PRA di cui alla DGR 623/2019 e s.m.i., e previa verifica che non esistano ragionevoli alternative localizzative, unicamente per la realizzazione di immobili strettamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo, comunque non destinati o destinabili ad uso abitativo.*

*Sono inoltre consentite la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili.*

*E' altresì consentita la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, parimenti essenziali e non altrimenti localizzabili, purché non concorrano ad incrementare il carico urbanistico e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, risultando altresì compatibili con le linee di assetto definite al capitolo 6 del Piano Speciale e con gli interventi finanziati con le ordinanze del Commissario straordinario.*

*Nelle aree oggetto dell'intero ambito di applicazione, anche all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato, gli interventi relativi alle opere pubbliche e di interesse pubblico esistenti e di progetto, dovranno comunque essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente.*

*Per i ponti e i manufatti di attraversamento dei corsi d'acqua esistenti e di progetto si rimanda ai criteri ed alle prescrizioni di cui al paragrafo 7.1.5 ed all'Allegato 9.*

**Si specifica pertanto che eventuali istanze, presentate a far data dal 08/05/2024, che dovessero fare riferimento ad interventi in contrasto con la disciplina impositiva sopravvenuta, saranno conseguentemente rigettate.**

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente  
Il dirigente del Settore  
"Programmazione Territoriale"  
**Ing. Alice Savi**